



COMUNE DI CESANO BOSCONO

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L'ISTITUZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE
BAMBINE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.04.2004

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

FINALITA'

Articolo I.

Il presente Regolamento ha la finalità di disciplinare il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, quale organismo di effettiva partecipazione dei più piccoli alla vita cittadina, promuovendo il principio sancito dagli articoli 11-15 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, sul diritto dei bambini e delle bambine alla libertà di opinione e di espressione.

ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E AVENTI DIRITTO

Articolo II.

Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine si compone di rappresentanti del secondo ciclo delle scuole elementari e delle classi prime e seconde medie aderenti all'iniziativa, fino ad un massimo di cinquanta membri. Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine viene eletto ogni anno scolastico. Le elezioni debbono avvenire entro il 31 ottobre di ogni anno. Ogni Consigliere dei Bambini e delle Bambine può ricandidarsi per l'annualità successiva.

ELEZIONI

Articolo III.

Ogni classe aderente all'iniziativa costituisce collegio elettorale. Ogni collegio elegge 2 rappresentanti. L'elezione si svolge a scrutinio segreto su base collegiale.

Sono eletti i due candidati maggiormente votati. In caso più di due candidati ottengano pari voti, si ripete la votazione; in caso di permanenza di parità la votazione si ripete esprimendo una sola preferenza.

In caso la parità dei voti sia ottenuta tra candidati per l'elezione a secondo rappresentante, è eletto il candidato a favore del quale è stato espresso il maggior numero di voti e viene ripetuta la votazione tra i candidati che hanno raggiunto pari numero di voti esprimendo una sola preferenza.

Non esistono vincoli alle candidature se non quelli posti nel precedente articolo II.

Le operazioni elettorali sono svolte da un collegio di tre persone, composto da:

↳ un presidente

↳ due scrutatori

Il presidente è l'insegnante presente nella classe al momento delle elezioni. Gli scrutatori sono nominati dal presidente tra gli alunni non candidati alle elezioni. Il collegio si costituisce prima delle operazioni di voto.

Hanno diritto di voto tutti i componenti delle classi aderenti. Ogni votante esprime due preferenze.

Articolo IV.

I risultati delle elezioni devono essere trasmessi al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e all'Assessore alla Pubblica Istruzione. Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura del risultato delle elezioni nel corso del Consiglio Comunale aperto alla presenza degli eletti. A seguito della comunicazione è insediato il "Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine".

ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Articolo V.

Successivamente all'insediamento del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine il Consiglio neo costituito procede all'elezione del proprio Sindaco eletto tra i consiglieri candidati alla carica. Il Sindaco è portavoce dei bambini e delle bambine e sottopone al Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine proposte esecutive.

Articolo VI.

L'elezione del Sindaco dei Bambini e delle Bambine si svolge con voto segreto a preferenza unica. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei voti. Qualora non fosse raggiunta la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati. Viene eletto il candidato maggiormente votato dagli aventi diritto presenti.

Articolo VII.

La Giunta dei Bambini e delle Bambine è costituita dal Sindaco e da un minimo di 4 Assessori e da un massimo di 1 per plesso aderente all'iniziativa. Gli Assessori non possono superare in numero delle Assessore per più di una unità, e viceversa, ad esclusione del caso in cui i Consiglieri e le Consigliere elette siano in numero inferiore a due.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, sentiti i rappresentanti delle singole scuole, tra i Consiglieri. Gli Assessori sono i collaboratori del Sindaco.

Articolo VIII.

La nomina degli Assessori e la ripartizione dei compiti vengono effettuate dopo la prima convocazione del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, sentite le indicazioni dei Consiglieri. Le indicazioni espresse non sono prescrittive.

Articolo IX.

La Giunta dei Bambini e delle Bambine si riunisce obbligatoriamente almeno una volta nei sette giorni precedenti alla data della convocazione del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine. Gli Assessori ed il Sindaco dei Bambini e delle Bambine formulano proposte al Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine. Le proposte della Giunta dei Bambini e delle Bambine devono necessariamente essere approvate dal Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine per acquisire rilevanza esterna.

DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE. DIRITTI E DOVERI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

Articolo X.

Il Consigliere Comunale dei Bambini e delle Bambine, nel corretto svolgimento delle sue funzioni, ha diritto di esprimere libera opinione all'interno del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, di fronte agli organi della Pubblica Amministrazione. Ha il diritto di formulare proposte per il territorio, e di essere ascoltato. Ha diritto di non essere in nessun modo leso o umiliato da chicchessia nel libero esercizio delle sue funzioni. Il Consigliere Comunale dei Bambini e delle Bambine ha il dovere di rispettare ogni cittadino, le istituzioni e gli organismi con i quali entri in rapporto, e di attenersi alle disposizioni che la Pubblica Amministrazione emana. Ha il dovere di tenere informati i suoi coetanei, e segnatamente i suoi compagni di classe, dei lavori che svolge in quanto consigliere, di confrontarsi con loro e di continuare a rappresentarli anche dopo la sua elezione.

Articolo XI.

La Pubblica Amministrazione si impegna ad ascoltare le proposte del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, impegnandosi a reperire eventuali risorse economiche necessarie per dare attuazione a progetti formulati e condivisi e a stanziare quelle somme che si rendessero occorrenti a garantire il funzionamento del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine.

La Pubblica Amministrazione assume l'obbligo di rispondere a quanto espresso o richiesto motivando le proprie decisioni. Tale risposta deve essere fornita durante una seduta di Consiglio Comunale aperto, in presenza del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine, oppure attraverso lettera trasmessa al Sindaco dei Bambini e delle Bambine, che ha l'obbligo di riferire al Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine.

Articolo XII.

Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine è convocato almeno una volta l'anno alla presenza del Consiglio Comunale. Le date sono stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver ascoltato il Sindaco dei Bambini e delle Bambine. La convocazione del Consiglio Comunale aperto deve avvenire almeno 30 giorni prima della data stabilita, e deve essere adeguatamente pubblicizzata in modo che tutti i ragazzi delle scuole, e segnatamente i Consiglieri dei Bambini e delle Bambine, ne siano a conoscenza. Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine può fare pervenire al presidente del Consiglio Comunale una richiesta scritta e motivata di ulteriore incontro alla presenza del Consiglio Comunale. Il presidente del Consiglio Comunale è tenuto a rispondere adducendo motivando l'eventuale diniego. La richiesta non può essere respinta per più di due volte consecutive.

Articolo XIII.

Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine si riunisce – su richiesta scritta del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri dei Bambini e delle Bambine - all'interno dei locali scolastici.

La richiesta di utilizzo di tali locali dovrà essere trasmessa al Servizio Pubblica Istruzione comunale, che provvederà ad inoltrarla al Dirigente Scolastico interessato per l'autorizzazione.

Articolo XIV.

Il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine ha facoltà di emanare delibere sui temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale e degli altri organi collegiali cui la proposta si rivolge, ivi compresi i Consigli d'Istituto. Le delibere e le proposte sono approvate a maggioranza degli aventi diritto.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo XV.

Limitatamente all'anno scolastico 2003/04, le elezioni si svolgeranno entro il 31 maggio 2004, ed il Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine rimarrà in carica sino a giugno 2005. Gli eletti continueranno a rappresentare il collegio di nomina.